Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per la pesca

2023/0163(COD)

29.11.2023

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002
(COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD))

Relatrice per parere: Clara Aguilera

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel 2002 il regolamento (CE) n. 1406/2002 ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) al fine di rafforzare il quadro giuridico dell'UE per quanto riguarda due obiettivi principali: creare un elevato livello di sicurezza marittima in tutta l'Unione e prevenire e contrastare l'inquinamento. Dopo la sua adozione il regolamento è stato successivamente modificato, ma a seguito della valutazione esterna effettuata sull'EMSA nel 2017 si è giunti alla conclusione che era necessario adottare un nuovo regolamento.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 269 final) mira quindi ad adeguare il mandato dell'EMSA ai nuovi sviluppi della legislazione dell'UE, della comunità scientifica, del settore marittimo e delle priorità sociali e ambientali. In particolare, l'Agenzia ha svolto compiti che non erano previsti dal precedente regolamento, pertanto è importante aggiornarli e fornire una certa flessibilità perché possa rispondere alle future esigenze del settore marittimo.

Per questo motivo la relatrice sostiene il regolamento e desidera richiamare l'attenzione sui punti seguenti.

- La relatrice ritiene che, quando indica i compiti relativi alla sicurezza marittima, la proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento alle "attività marittime" e non al "trasporto marittimo". Il settore della pesca ha un importante impatto economico e sociale nell'UE; non solo crea ricchezza e posti di lavoro ma svolge anche un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento alimentare. Non può pertanto essere ignorato, soprattutto allorché la pesca è considerata un'attività marittima altamente pericolosa e molti degli incidenti registrati dall'EMSA coinvolgono pescherecci.

 Inoltre, la relatrice ritiene che l'EMSA debba intervenire, segnalare e registrare i dati in relazione a sinistri e incidenti marittimi che coinvolgono navi di ogni tipo e dimensione. Ad oggi lo fa solo se la nave interessata ha una lunghezza superiore a 15 metri o se una nave più piccola è coinvolta in un incidente con una nave di lunghezza pari o superiore a 15 metri. L'85 % dei pescherecci dell'UE ha una lunghezza inferiore a 12 metri e sono questi pescherecci a essere maggiormente esposti a rischi per la sicurezza in quanto non dispongono di spazi di protezione e sono altamente vulnerabili a condizioni meteorologiche avverse e attrezzature da pesca pesanti.

- La relatrice ritiene che, per raggiungere un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima, sia essenziale garantire migliori condizioni di sicurezza e di lavoro per i lavoratori. I pescatori sono particolarmente esposti a gravi rischi per la salute e la sicurezza, solitamente dovuti alla mancanza di consapevolezza e formazione del personale in materia di sicurezza. L'EMSA dovrebbe pertanto adoperarsi per armonizzare condizioni di vita e di lavoro adeguate per i pescatori, nonché misure di sicurezza a bordo di qualsiasi tipo di nave. Dovrebbe inoltre fornire una formazione efficace in materia di sicurezza, digitalizzazione e attività nautiche e di pesca. Inoltre, è essenziale garantire il riconoscimento reciproco dei certificati e rafforzare la cooperazione tra i sistemi di istruzione degli Stati membri.

- La relatrice ritiene che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe

comprendere un rappresentante del Parlamento europeo, che non avrà diritto di voto. Nel regolamento relativo ai controlli nel settore della pesca (COM(2018)0368 — C8-0238/2018 – 2018/0193(COD)) questa possibilità è già stata prevista, pertanto, al fine di mantenere la coerenza tra le agenzie europee, lo stesso approccio dovrebbe essere adottato in questo caso.

- Secondo la relatrice, la proposta dovrebbe predisporre che l'Agenzia rafforzi la dimensione sociale del settore della pesca e disponga di indicatori sociali che consentano di valutare se gli aspetti sociali siano presi in considerazione quando assiste la Commissione europea nell'attuazione della sua legislazione.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nell'Unione sono stati adottati vari atti normativi volti a migliorare la sicurezza e la protezione marittime, a promuovere la sostenibilità, anche prevenendo l'inquinamento, e la decarbonizzazione del trasporto marittimo e ad agevolare lo scambio di informazioni e la digitalizzazione del settore marittimo. Per risultare efficaci è opportuno che tali disposizioni siano applicate in modo corretto e uniforme in tutta l'Unione. Ciò garantirebbe parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienziosi.	(1) Nell'Unione sono stati adottati vari atti normativi volti a migliorare la sicurezza e la protezione marittime, a promuovere la sostenibilità, anche prevenendo l'inquinamento, e la decarbonizzazione del trasporto marittimo e ***di altre attività marittime come la pesca, e*** ad agevolare lo scambio di informazioni e la digitalizzazione del settore marittimo. Per risultare efficaci è opportuno che tali disposizioni siano applicate in modo corretto e uniforme in tutta l'Unione. Ciò garantirebbe parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienziosi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Nel settore della pesca si verificano spesso incidenti, con elevati livelli di mortalità, pertanto la formazione dei pescatori svolge un ruolo importante nel contesto della sicurezza sul lavoro.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Come affermato nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 16 settembre 2021 sull'attrazione di una nuova generazione di lavoratori verso l'industria ittica e la creazione di occupazione nelle comunità costiere, è essenziale migliorare le condizioni di lavoro e di vita a bordo, come pure la sicurezza, ed è necessario monitorare e prevenire i sinistri e gli incidenti in mare. Il mandato dell'EMSA dovrebbe essere esteso ai pescherecci per i quali permangono gravi problemi di sicurezza, includendo il monitoraggio e la segnalazione di sinistri e incidenti in mare, che attualmente non sono contemplati dal regolamento EMSA, in particolare gli incidenti gravi e mortali che coinvolgono pescherecci di piccole dimensioni.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Tali obiettivi dovrebbero definire gli ambiti in cui l'Agenzia si impegna a sostenere la Commissione e gli Stati membri con l'assistenza tecnica e operativa al fine di attuare le politiche dell'Unione nel settore marittimo.	(9) Tali obiettivi dovrebbero definire gli ambiti in cui l'Agenzia si impegna a sostenere la Commissione e gli Stati membri con l'assistenza tecnica e operativa al fine di attuare le politiche dell'Unione nel settore marittimo ***e assicurare la sua cooperazione con le altre agenzie dell'UE, come l'EFCA***.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo.	(10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della ***prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, della*** sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo. ***Nello svolgere tali compiti, l'Agenzia dovrebbe prestare attenzione alle specificità dei diversi tipi di attività marittime, concentrandosi in particolare sulle condizioni applicabili al settore della pesca.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) L'Agenzia dovrebbe

prestare particolare attenzione al settore della pesca nello svolgimento dei suoi compiti, in quanto ha un importante impatto economico e sociale nell'UE. In particolare, i pescherecci e i lavoratori sono fortemente vulnerabili ai rischi in materia di sicurezza marittima e svolgono un ruolo importante nella transizione verde.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per ***la determinazione*** dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).	(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per ***l'individuazione*** dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza ***per navi di ogni tipo e dimensione***, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione ***e al Parlamento europeo*** una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. ***Se l'Agenzia indica in una relazione la necessità di nuove norme di sicurezza, l'attuazione dei nuovi requisiti dovrebbe essere accelerata al fine di evitare lunghi ritardi tra il riconoscimento ufficiale del problema e l'impatto sulle navi e, se necessario, sarà seguita da una proposta legislativa.*** L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante

raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).
L'Agenzia dovrebbe infine adoperarsi per il riconoscimento reciproco dei certificati di formazione e sicurezza dei pescatori e della gente di mare al fine di migliorare le opportunità commerciali, nonché aumentare la cooperazione tra gli Stati membri, altre agenzie, e la libera circolazione dei lavoratori.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) invita la Commissione a recepire nel diritto dell'UE la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW-F 1995) dell'Organizzazione marittima internazionale, al fine di conseguire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori in Europa.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 ter) Per quanto riguarda i pescherecci, il mandato dell'EMSA dovrebbe essere esteso per includere un monitoraggio regolare e la raccolta di informazioni statistiche sistematiche, armonizzate a livello dell'Unione, sui sinistri e sugli incidenti che coinvolgono imbarcazioni che non rientrano

nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE. Monitorando e valutando le evoluzioni di tali dati, in particolare in relazione alle aree geografiche, alle flotte e all'attrezzatura da pesca utilizzata, sarà possibile trovare soluzioni per apportare miglioramenti, ridurre e prevenire il verificarsi di simili incidenti, in particolare per quanto riguarda i pescherecci locali e costieri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio[25], fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26] che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione	(17) A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio[25], fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ***e di altre attività marittime come la pesca*** derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26] che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di

assistita dal vento. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore ***del trasporto*** marittimo, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento. ***Per quanto riguarda i pescherecci, è opportuno tenere conto dei diversi attrezzi e zone di pesca in sede di ricerca di fonti di energia alternative.*** Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore marittimo, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

[25] Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

[26] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

[25] Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

[26] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Per quanto riguarda il settore della pesca, tutte queste misure sono essenziali per garantire che i mari siano puliti, fatto che a sua volta è essenziale per coloro che desiderano pescare, allevare e vendere prodotti di qualità provenienti dal mare, tuttavia tali misure devono essere necessariamente accompagnate dall'assegnazione di fondi e incentivi, in modo da sostenere le

operazioni di pesca, specialmente quelle del segmento artigianale e su piccola scala.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[29], e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti.	(23) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[29], e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti***, fornendo servizi, informazioni, tecnologie, attrezzature e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali, raccogliendo dati a fini di ricerca scientifica, monitorando le acque europee e attuando programmi di cooperazione con i paesi terzi***.
[29] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i	[29] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i

regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

[30] Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

[30] Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) L'Agenzia dovrebbe rafforzare la cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) per quanto riguarda la prevenzione e la gestione degli incidenti in mare che coinvolgono pescherecci.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione relativo al ***trasporto*** marittimo in tutta l'Unione. A tal fine, l'Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e ai capi II e III.	2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione relativo al ***traffico*** marittimo in tutta l'Unione. A tal fine, l'Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e ai capi II e III.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fornendo l'assistenza di cui al paragrafo 2, l'Agenzia offre in particolare sostegno agli Stati membri e alla Commissione affinché applichino correttamente i pertinenti atti giuridici dell'Unione, contribuendo nel contempo all'efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore ***del trasporto*** marittimo.	3. Fornendo l'assistenza di cui al paragrafo 2, l'Agenzia offre in particolare sostegno agli Stati membri e alla Commissione affinché applichino correttamente i pertinenti atti giuridici dell'Unione, contribuendo nel contempo all'efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore marittimo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri a zero incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.	1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri a zero incidenti***, in relazione a tutti i pescherecci,*** e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi ***di ogni tipo e dimensione*** e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.	2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione ***armonizzata*** della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ove necessario per l'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia effettua studi con il coinvolgimento della Commissione e, ove applicabile, degli Stati membri, attraverso gruppi direttivi di consultazione, nonché, se del caso, delle parti sociali e dei rappresentanti dell'industria con competenze specialistiche sui temi pertinenti.	5. Ove necessario per l'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia effettua studi con il coinvolgimento della Commissione e, ove applicabile, degli Stati membri, attraverso gruppi direttivi di consultazione, nonché, se del caso, delle parti sociali e dei rappresentanti dell'industria con competenze specialistiche sui temi pertinenti ***e consultando altresì altre pertinenti agenzie dell'Unione come l'EFCA***.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Sulla base delle ricerche e degli studi condotti, ma anche dell'esperienza acquisita attraverso le proprie attività, in particolare le visite e le ispezioni, e lo scambio di informazioni e buone pratiche con gli Stati membri ***e*** la Commissione, l'Agenzia può fornire, previa consultazione	6. Sulla base delle ricerche e degli studi condotti, ma anche dell'esperienza acquisita attraverso le proprie attività, in particolare le visite e le ispezioni, e lo scambio di informazioni e buone pratiche con gli Stati membri***,*** la Commissione ***e altre pertinenti agenzie dell'Unione***,

della Commissione, raccomandazioni, orientamenti o manuali non vincolanti pertinenti per sostenere e agevolare gli Stati membri e, se del caso, l'industria, nell'attuazione della normativa dell'Unione.	l'Agenzia può fornire, previa consultazione della Commissione, raccomandazioni, orientamenti o manuali non vincolanti pertinenti per sostenere e agevolare gli Stati membri e, se del caso, l'industria, nell'attuazione della normativa dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza ***del trasporto marittimo*** nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate.	1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza ***delle attività marittime*** nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza ***in relazione a navi di ogni tipo e dimensione***. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi ***di ogni tipo e dimensione***, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di	L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di

cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L'Agenzia, su richiesta degli Stati membri interessati e in assenza di conflitti di interessi, fornisce sostegno operativo a tali Stati membri per quanto riguarda le inchieste di sicurezza. L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.	cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi ***suddivisi per Stato membro e per attività marittima***. L'Agenzia, su richiesta degli Stati membri interessati e in assenza di conflitti di interessi, fornisce sostegno operativo a tali Stati membri per quanto riguarda le inchieste di sicurezza. L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia offre un programma di sviluppo e formazione professionali alle autorità competenti per le inchieste sugli incidenti di sicurezza marittima.	L'Agenzia offre un programma di sviluppo e formazione professionali alle autorità competenti per le inchieste sugli incidenti di sicurezza marittima. ***Fornisce inoltre una formazione efficace in materia di sicurezza, digitalizzazione, attività nautiche e di pesca ai lavoratori del settore della pesca, dal momento che la maggior parte lavora su pescherecci di piccole dimensioni che sono maggiormente esposti al rischio di incidenti.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del	9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del

Consiglio[40]. ***Può inoltre raccogliere*** e ***analizzare*** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.	Consiglio[40]. ***Fa lo stesso, in particolare, per quanto riguarda i pescatori, in linea con i requisiti della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti*** e ***alla guardia (STCW-F). Raccoglie e analizza*** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) ***e della convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (C188)*** al fine di contribuire al miglioramento ***e all'armonizzazione*** delle condizioni di ***sicurezza, di*** vita e di lavoro a bordo della gente di mare ***e dei pescatori. Raccoglie e analizza inoltre indicatori sociali di cui si tiene conto nel fornire sostegno tecnico orizzontale alla Commissione europea e agli Stati membri.***
[40] Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).	[40] Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. L'Agenzia collabora strettamente con la Commissione al fine di recepire la convenzione STCW-F dell'IMO nel diritto dell'Unione con l'obiettivo di istituire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori in Europa, comprese la formazione in materia di sicurezza e la digitalizzazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2– lettera bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) condividendo e raccogliendo informazioni pertinenti provenienti da altre agenzie dell'UE, come l'EFCA, in particolare per quanto riguarda gli attrezzi da pesca perduti.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.	1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi ***di ogni tipo e dimensione***, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi	2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi

energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica.	energetici ed elettrici sostenibili per le navi ***di ogni tipo e dimensione***, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione ***del trasporto marittimo*** a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione.	6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione ***delle attività marittime*** a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione ***tenendo conto delle specificità dei diversi segmenti di flotta e tipi di navi. La relazione viene pubblicata sul sito web dell'Agenzia.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell'Unione, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in particolare agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.	2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell'Unione, ***in particolare l'EFCA,*** nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in particolare agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) agevolare il riutilizzo e la condivisione dei dati scambiati nell'EMSWe utilizzando SafeSeaNet.	(d) agevolare ***e migliorare*** il riutilizzo e la condivisione dei dati ***affidabili*** scambiati nell'EMSWe utilizzando SafeSeaNet.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473, ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:	1. L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473, ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera***, vale a dire monitoraggio delle attività di pesca, controllo delle frontiere, sicurezza marittima, sicurezza, ricerca e soccorso, controllo doganale, applicazione generale della legge e protezione ambientale,*** a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali	(a) condividendo, integrando e analizzando ***i dati e*** le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione

agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;	ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;	(c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando ***e condividendo*** migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;	(d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo ***mediante il ricorso, tra l'altro, agli strumenti digitali disponibili per simulare l'effetto degli incidenti al fine di sostenere le autorità della guardia costiera nelle loro funzioni***;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di	(e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di

operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati**.**	operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse***, attrezzature*** e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati***;***

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) condividendo le ricerche, gli sviluppi e le tecnologie pertinenti, compresa l'intelligenza artificiale, in modo collaborativo e flessibile, per trovare soluzioni alle sfide affrontate nei diversi settori;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) intensificando la cooperazione per raccogliere dati ai fini della ricerca scientifica marina in materia di ecosistemi marini, oceanografia fisica, chimica marina, biologia marina, pesca, perforazione e carotaggio oceanici scientifici, ricerca geologica e geofisica e altre attività;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 12– paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) attuando progetti di

	cooperazione con paesi terzi per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, la protezione marittima e la conservazione dell'ambiente marino;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quinquies) rafforzando il monitoraggio delle acque europee per individuare gli scarichi illegali di rifiuti e le possibili fuoriuscite di petrolio.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 15, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.	2. Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 15, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca sono stabilite in un accordo di lavoro ***flessibile***, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro ***e*** da quattro rappresentanti della Commissione***, tutti con*** diritto di voto.	Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro***,*** da quattro rappresentanti della Commissione ***e da un rappresentante del Parlamento europeo. Solo i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione hanno*** diritto di voto.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro ***e*** la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.	2. Ogni Stato membro***,*** la Commissione ***e il Parlamento europeo*** nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.	1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro***, compresa la cooperazione con le altre agenzie dell'Unione e in particolare quelle di cui all'articolo 12***. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia***, comprese le modalità per migliorare la cooperazione con le altre agenzie dell'Unione,*** e le implicazioni finanziarie

di tale modifica.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Europêche, Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea
Comisiones Obreras (CC.OO) - Settore della pesca
Federación Andaluza de Cofradías
Rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione europea

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Agenzia europea per la sicurezza marittima e abrogazione del regolamento (CE) n. 1406/2002
Riferimenti	COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 10.7.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	PECH 10.7.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Clara Aguilera 5.9.2023
Esame in commissione	9.10.2023
Approvazione	29.11.2023
Esito della votazione finale	+: 22 –: 1 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, João Albuquerque, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Asger Christensen, Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Anja Haga, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Marc Tarabella, Theodoros Zagorakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gabriel Mato
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Erik Poulsen, Anne Sander

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22	+
ECR	Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen
NI	Marc Tarabella
PPE	Maria da Graça Carvalho, Anja Haga, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Theodoros Zagorakis
Renew	Izaskun Bilbao Barandica, Asger Christensen, Erik Poulsen
S&D	Clara Aguilera, João Albuquerque, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Predrag Fred Matić
Verts/ALE	Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Ana Miranda, Caroline Roose

1	-
ID	France Jamet

1	0
The Left	João Pimenta Lopes

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti